

OGGETTO: **BONUS PUBBLICITA' – CREDITO D'IMPOSTA PER DUE INVESTIMENTI
DISTINTI (GIORNALI ED EMITTENTI RADIO-TELEVISIVE)**

OGGETTO	Il Regolamento attuativo del credito d'imposta 2017 e il collegato fiscale alla Legge di bilancio 2018, hanno indicato due bonus pubblicità tra loro distinti: uno per gli investimenti incrementali sui giornali e l'altro per quelli sulle emittenti radio-televisive . In presenza di investimenti su entrambi i media (stampa e televisione), il soggetto richiedente potrà avere diritto a due diversi di crediti d'imposta, in percentuali differenziate a seconda della ripartizione delle risorse per ognuno dei due media.
DESTINATARI	Imprese, liberi professionisti ed enti non commerciali.
BENEFICIO	Il beneficio è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di micro, piccole e medie imprese e start-up innovative. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, e successive modificazioni.
AGEVOLAZIONE	Il beneficio è riconosciuto con un approccio incrementale. Per poter beneficiare del bonus, infatti, il valore degli investimenti deve superare almeno dell'1% il valore degli investimenti di analoga natura effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente. Al riguardo alcune anteprime pubblicate dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria precisano che l'incremento deve essere calcolato sugli investimenti di ognuno dei due media (stampa ed emittenti radio-televisive), prendendo in considerazione gli analoghi media, ossia la stampa, da una parte, e le emittenti radio-televisive dall'altra (non il singolo giornale o la singola emittente). Inoltre viene chiarito che le spese per gli investimenti si considerano sostenute secondo le regole generali in materia fiscale previste dall'art. 109 del TUIR e che l'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	Per usufruire dell'agevolazione i soggetti interessati (soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali) dovranno inoltrare, esclusivamente in via telematica, un'istanza preliminare di ammissione (una "prenotazione") su apposita piattaforma dell'Agenzia delle Entrate, secondo il modello che verrà definito dall'Agenzia stessa. L'apertura dello sportello per la presentazione delle domande è ipotizzata dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno.

LIQUIDAZIONE CREDITO D'IMPOSTA	Secondo i chiarimenti diffusi, il credito d'imposta liquidato potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l'ammontare delle risorse stanziato. In tal caso, si provvede ad una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Regolamento attuativo del credito d'imposta introdotto dalla manovra correttiva 2017 coordinato con il collegato fiscale alla Legge di bilancio 2018.
NOSTRE INFORMATIVE PRECEDENTI	Confimi Romagna News n° 27 del 30 novembre 2017.
INFO	L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione per fornire eventuali chiarimenti sull'applicazione del provvedimento e per assistere le aziende che volessero presentare la domanda.